

**REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 18 DELLA LEGGE
11.02.1994 N. 109 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI**

Art.1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'art.18, comma 1, della Legge 11 febbraio 1994 n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, come sostituito dall'art.13, comma4, della Legge 17 maggio 1999 n. 144 (nel seguito del presente regolamento denominata semplicemente "Legge"), e alla luce della determinazione n. 43 del 25 settembre 2000 dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di costituzione, di accantonamento, di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione del fondo incentivante previsto dall'art.18 commi 1 e 2, della Legge.

Art.2 – DEFINIZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. Il fondo inerente la progettazione dei lavori pubblici (lavori relativi ad un intervento che rientra nell'ambito oggettivo di applicazione della Legge, descritto all'art.2 della stessa Legge) è riferito alla sola progettazione esecutiva (prestazioni descritte all'art.16, comma 5, della Legge, e artt.35 e segg. del D.P.R. 554/99) e, comunque, ai soli lavori effettivamente appaltati, compresa l'eventuale redazione di perizie di variante e suppletive.
2. Funzioni del Responsabile del Procedimento sulle progettazioni affidate a Professionisti esterni.
3. Per atti di pianificazione generale si intendono: il piano regolatore generale comunale o intercomunale e le sue revisioni, le varianti allo stesso strumento urbanistico, il piano urbano del traffico e i suoi aggiornamenti nonché il regolamento edilizio e il programma pluriennale di attuazione.
4. Per atti di pianificazione esecutiva si intendono: i piani di lottizzazione d'ufficio, i piani di recupero di iniziativa pubblica, i piani integrati di recupero di iniziativa pubblica o mista pubblica e privata, i piani particolareggiati, i piani per insediamenti produttivi, i piani di ricostruzione o di trasformazione urbana, i piani di zona per l'edilizia economico - popolare, le localizzazioni degli interventi per l'edilizia economico - popolare alternative ai piani di zona ai sensi dell'articolo 51 della legge n. 865 del 1971 e gli altri piani urbanistici esecutivi, comunque denominati, attuativi di strumenti urbanistici generali anche in variante o in deroga a questi ultimi.
5. Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal regolamento le varianti ai progetti di lavori e agli atti di pianificazione, limitatamente al loro importo e alla loro dimensione, purché aventi propria autonomia sotto il profilo delle prestazioni necessarie alla loro redazione e del procedimento di approvazione.

Art.3 – COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO DEL FONDO INCENTIVANTE

1. Per tutti i progetti di lavori pubblici il fondo calcolato sull'importo dei lavori posto a base di gara è determinato nella misura dell'1,5% (uno virgola cinque per cento), aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia, per i quali siano eseguite le prestazioni professionali di progettazioni o di direzioni dei lavori, in ogni caso, al netto dell'I.V.A. Nel citato fondo sono esclusi gli oneri riflessi da prevedere comunque nel quadro economico del progetto, già in fase preliminare.
2. Il fondo relativo alla progettazione ed alla funzione di Responsabile del Procedimento sulle progettazioni esterne, non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verifichino aumenti o diminuzioni dei lavori fino a un quinto dell'importo contrattuale. Il fondo tuttavia è costituito ed accantonato autonomamente per eventuali progetti di perizia di variante non causata da errori o omissioni imputabili all'Ufficio Tecnico responsabile della progettazione.
3. Le somme per la ripartizione del fondo fanno carico sulle apposite voci di bilancio inerenti le singole opere pubbliche.
4. Per gli atti di pianificazione l'incentivo è stabilito nella misura del 30 per cento dell'importo della tariffa professionale per le prestazioni urbanistiche di cui alla circolare del Ministero dei lavori pubblici, Direzione generale urbanistica, dell'1 dicembre 1969, n. 6679, aggiornata all'ultimo adeguamento disponibile alla data di affidamento dell'incarico, ovvero ad eventuali provvedimenti successivi ad applicazione obbligatoria, senza considerare quanto stabilito per le spese e per i compensi a tempo.

5. Le somme occorrenti per la costituzione dell'incentivo per la redazione di atti di pianificazione, o per prestazioni professionali contemplate dal presente regolamento e non appartenenti ad uno specifico progetto di lavoro pubblico, sono prelevate dalle quote degli stanziamenti annuali riservate alle spese di progettazione.

Art.4 – CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. La Giunta individua negli atti di programmazione il Responsabile del procedimento (art.7 della Legge), nonché i progetti da affidare ai tecnici dell'Ente in possesso dei requisiti di cui all'art.17, comma 2, della Legge.
2. Il personale diverso dal tecnico incaricato, che svolge l'attività di collaborazione per il raggiungimento del risultato, deve essere individuato, prima dell'inizio di ogni prestazione dal Responsabile del Procedimento. Il Responsabile del Procedimento provvede altresì a promuovere l'istituzione dell'Ufficio Direzione Lavori.
3. Il Responsabile del Procedimento di pianificazione è da individuarsi nel Responsabile del Servizio Edilizia ed Urbanistica salvo diverso e motivato provvedimento della Giunta Comunale.
4. L'eventuale lavoro straordinario prestato per l'espletamento delle attività compensate con il fondo di cui all'art.3 del presente regolamento, non potrà formare oggetto di retribuzione.

Art.5 – QUANTIFICAZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO (PROGETTAZIONE INTERNA)

1. Il fondo dovuto per la progettazione interna per progetti, determinato come indicato al precedente art.3, punto1, è attribuito:
per le funzioni di Responsabile del Procedimento 1% del fondo totale compresa la funzione di Direttore dei Lavori e contabilizzatore degli stessi;
Il rimanente 0.5% così suddiviso:
nella misura del 50% per il collaboratore tecnico alla progettazione e direzione lavori;
nella misura del 50% per il collaboratore tecnico-amministrativo;
2. Le quote di cui ai commi precedenti sono cumulabili.
La ripartizione del fondo tra le diverse figure professionali su indicate è proposta dal Responsabile del Procedimento in conformità agli atti di costituzione, dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato in tempi definiti, nonché la completezza degli elaborati presentati.
3. La determina di liquidazione di progetto di lavoro pubblico è di competenza del responsabile del Settore Economico Finanziario sulla scorta del prospetto di liquidazione redatto dal responsabile del Settore Ufficio Tecnico LL.PP. che vi provvede sulla scorta dell'atto di ripartizione del competente Responsabile del Procedimento e nel rispetto dei termini indicati al successivo art.7.
4. La determina di liquidazione relativa alla pianificazione è di competenza del responsabile del Settore Economico Finanziario sulla scorta del prospetto di liquidazione redatto dal responsabile del Settore Edilizia e Urbanistica.
5. La quota di incentivo relativa alle prestazioni per la redazione degli atti di pianificazione è ripartita come segue:
 - a) il 15% al responsabile del procedimento;
 - b) il 55% al tecnico o ai tecnici che sottoscrivono l'atto, assumendone la responsabilità professionale;
 - c) il 20% al rimanente personale dell'ufficio urbanistica che abbia partecipato direttamente alla predisposizione e alla redazione dell'atto di pianificazione, mediante contributo intellettuale e materiale;
 - d) il 10% ai collaboratori diversi, comunque appartenenti o aggregati all'ufficio tecnico, che abbiano prestato la propria opera materiale per la predisposizione, la formazione, la duplicazione o il perfezionamento formale del progetto o dei suoi allegati.
6. I destinatari dell'incentivo possono concordare in ogni momento, prima della liquidazione, una diversa ripartizione rispetto a quanto previsto al comma 5, purché con decisione unanime, ovvero, in assenza di unanimità, garantendo ai dissenzienti o a coloro che non aderiscono alla diversa ripartizione la quota a loro spettante ai sensi dello stesso comma.
7. In assenza di una o di ambedue le partecipazioni di cui al comma 5, lettere c) e d) , le relative quote sono

ripartite per metà alle figure professionali di cui alla lettera b) e per metà al responsabile del procedimento di cui alla lettera a).

8. Qualora il responsabile del procedimento coincida con il progettista, il direttore dei lavori o il coordinatore per la sicurezza, le singole quote di competenza sono cumulate.

Art.6 – PROGETTAZIONI AFFIDATE A PROFESSIONISTI ESTERNI

1. Sulle “progettazioni affidate a Professionisti esterni” il fondo, determinato come indicato al precedente art.3, punto 1, e limitato alla percentuale del 90% del totale, corrispondente alle sole funzioni di Responsabile del Procedimento, è attribuito:
 - nella misura del 80% al Responsabile del Procedimento
 - nella misura del 10% al collaboratore tecnico,
 - nella misura del 10% al collaboratore tecnico amministrativo.

Art.7 – TERMINI PER LA LIQUIDAZIONE DEL FONDO

1. In nessun caso l’incentivo può essere liquidato prima dell’appalto dei lavori;
2. L’incentivo sarà liquidato, secondo la ripartizione riportata ai precedenti articoli 5 e 6, nella misura del 60% entro 30 giorni dall’affidamento dei lavori come da determina del competente Responsabile del Servizio Ufficio Tecnico LL.PP., e nella misura del 40% entro 30 giorni dall’approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori come redatto dal competente Direttore dei Lavori;
3. L’incentivo relativo alla redazione del piano regolatore generale, della sua revisione, variante o rettifica, è liquidato nel seguente modo:
 - a)- per un quarto entro 30 giorni dalla esecutività della delibera di adozione dell’atto di pianificazione;
 - b)- per metà entro 30 giorni dalla esecutività della deliberazione comunale di controdeduzioni alle osservazioni ovvero, se prevista dall’ordinamento, di approvazione dell’atto di pianificazione;
 - c)- per un quarto entro 30 giorni dall’entrata in vigore dello strumento urbanistico.
4. L’incentivo relativo alla redazione degli atti di pianificazione esecutiva è liquidato nel seguente modo:
 - a)- per metà entro 30 giorni dalla esecutività della delibera di adozione dell’atto di pianificazione;
 - b)- per metà entro 30 giorni dalla esecutività della delibera di approvazione dell’atto di pianificazione.
5. Per le varianti ai piani regolatori che non coinvolgono più del 10 per cento del territorio urbanizzato, oppure che sono limitate alla norme tecniche di attuazione, alla individuazione di vincoli procedurali o alla localizzazione di infrastrutture pubbliche, anche in caso di presenza contemporanea delle predette condizioni, la liquidazione è fatta in unica soluzione entro 30 giorni dall’entrata in vigore dell’atto. Lo stesso termine si applica ai piani urbani del traffico.
6. Per i piani urbanistici attuativi nei quali sono previsti meno di 100 abitanti teorici se con destinazione residenziale, o meno di 5.000 mq di superfici coperte, se con destinazioni diverse da quella residenziale, la liquidazione è fatta in unica soluzione entro 30 giorni dalla esecutività della delibera di approvazione dell’atto. In caso di piano con destinazioni miste, i due parametri massimi indicati sono applicati proporzionalmente secondo la corrispondenza convenzionale di 1 abitante teorico equivalente a 50 mq.
7. Nulla è dovuto per l’istruttoria delle controdeduzioni alle osservazioni e agli eventuali conseguenti adeguamenti degli elaborati.

Art. 8 - SPESE

1. Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti e dei piani, siano esse relative ai materiali di consumo o ai beni strumentali, sono a carico dell’amministrazione.
2. La fornitura dei beni e dei materiali occorrenti per la redazione dei progetti e dei piani è effettuata con i normali sistemi di approvvigionamento previsti dall’ordinamento interno dell’amministrazione.
3. Il servizio economato e gli altri servizi preposti o connessi alla gestione dei beni e all’acquisto dei

materiali devono adottare procedure idonee e semplificate al fine di consentire un celere e ordinato svolgimento delle prestazioni tecniche. Gli Uffici e, per essi, il responsabile del procedimento, devono informare tempestivamente gli eventuali diversi servizi competenti all'acquisizione dei beni e dei materiali occorrenti, affinché le forniture non abbiano a causare ritardi nell'espletamento delle prestazioni.

Art.9 – PENALITA'

1. Nel caso di ritardata consegna degli elaborati da parte del Responsabile del Procedimento nei tempi previsti nell'atto di incarico, sarà applicata una penale pari a 2 centesimi del compenso spettante a ciascun componente per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di 20 giorni.
2. Parimenti si procederà nei confronti del responsabile del Servizio e dei componenti del Gruppo di Pianificazione;
3. E' facoltà del Comune, trascorso inutilmente tale termine, procedere disciplinarmente nei confronti del Responsabile del Procedimento ovvero rimuoverlo dall'incarico;
4. I termini per la Direzione Lavori coincidono con il tempo utile contrattuale, comprese proroghe, assegnato all'Impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il Certificato di Regolare Esecuzione coincidono con quelli legali previsti dall'art.28 della Legge e delle norme del DPR 554/99.
5. Diversamente da quanto previsto dei commi 1 e 2, non si applica la penale solo nel caso in cui sia dimostrato, con congruo anticipo rispetto al termine assegnato, e, di norma, con almeno 15 giorni rispetto alle scadenze prefissate, che le motivazioni del ritardo siano da imputare a fattori esterni non attribuibili allo stesso Responsabile del Procedimento;

Art. 10 – APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO ALLE PRESTAZIONI PREGRESSE E A QUELLE FUTURE

1. Limitatamente alle fasi procedurali non ancora concluse, il presente regolamento si applica anche alle prestazioni prestate prima della sua entrata in vigore, a condizione che le relative quote di incentivo non siano state ancora liquidate.
2. Qualora l'incentivo sia già stato ripartito o ne siano state definite le modalità di ripartizione, ma non sia stato liquidato, il regolamento si applica solo ai termini di pagamento.
3. Qualora le aliquote dell'1,50 per cento di cui all'articolo 3, comma 1, e del 30 per cento di cui all'articolo 3, comma 4, del regolamento, fossero aumentate con provvedimento legislativo, col contratto collettivo nazionale di lavoro o con altra disposizione normativa, nelle more dell'adeguamento del presente regolamento questo continuerà a trovare applicazione ove non incompatibile con le norme sopravvenute, fermo restando che le aliquote e le ripartizioni saranno riferite alla nuova maggior misura dell'incentivo.

Art.11 – NORME FINALI

1. Il regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo pretorio comunale, per quindici giorni consecutivi, successivi all'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Copia del regolamento è inserita nella raccolta degli atti normativi dell'ente.